



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**  
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

N.4/ del registro delle determinazioni

**OGGETTO:** [REDACTED] c/ H3G S.p.a. (GU14 n. 164/679/2011Sch: GU14 n. 180/680/2011Mas) ai sensi della delibera Agcom 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni.

L'anno 2011 addì 30 del mese di Settembre nella sede del Comitato Regionale delle Comunicazioni, sito in via Lembo, 40/f - Bari:

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante "L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)";

Visto l'art 50, commi 1 e 2 lettera c) dello Statuto della regione Puglia;

Visto l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome che individua i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, e prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra la stessa Autorità e gli Organismi competenti come individuati dalle leggi regionali;

Vista la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Puglia;

Vista la Delibera n. 666/06/CONS con cui l'Autorità, sciogliendo la riserva sulla fase sperimentale delle deleghe ed esaurendo la stessa fase sperimentale, ha sancito il passaggio al regime ordinario nell'esercizio delle funzioni delegate;

Rilevato che con atto n. 01 del 12 gennaio 2009 avente ad oggetto: "Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la

**ORIGINALE**

Attesto che copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-comma 5-della L.R.N. 7/9 è stato affisso all'albo del Segretario Generale del Consiglio per 5 giorni consecutivi

DAL 6/10/2011

AL 10/10/2011

Bari,

**L'INCARICATO**

*[Signature]*

\* Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome" il Co.Re.Com. Puglia ha deliberato la propria adesione all'attribuzione di ulteriori funzioni delegate" ed ha avviato il processo per la sottoscrizione della convenzione:

Vista la convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Puglia con cui, tra l'altro, si disciplinano i rapporti tra i soggetti firmatari, si individuano le ulteriori materie oggetto della delega:

Visto il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502/08/CONS e dalla Delibera 479/09/CONS);

Vista istanze GU14 (prot. n. 20110007697 e n. 20110009022) il Sig. [REDACTED] chiedeva l'intervento all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società H3G s.p.a. relativa al malfunzionamento del servizio internet sulle utenze mobili allo stesso intestate, contraddistinte dai numeri [REDACTED] e [REDACTED];

Vista note (prot. n. 20110009137 del 6.6.2011 e 20110009184 del 7.6.2011) questo Ufficio comunicava, ai sensi dell'art. 15 della Delibera Agcom 173/07/Cons, l'avvio del procedimento e convocava le parti per la discussione della controversia, concedendo termine per il deposito di memorie difensive, documenti e repliche;

Vista la nota del 5.7.2011 (prot. 20110011071) il difensore del gestore chiedeva differirsi l'udienza del 19.7.2011, quindi convocata per il giorno 8.9.2011

Viste le note difensive (prot. n. 20110011446 e n. 20110011628) inoltrate a questo Ufficio in data 8.7.2011 a mezzo mail:

Vista la necessità di riunire i procedimenti GU14 n. 164/679/2011Sch e GU14 n. 180/680/2011Mas, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Delibera Agcom 173/07/Cons, stante la omogeneità delle controversie avviate dal medesimo utente nei confronti del gestore H3G:

Udite le parti all'udienza del 8.9.2011 (prot. 20110014346);

Visti gli atti e i documenti del procedimento;

Vista la relazione dei funzionari istruttori Avv.ti Valeria Massari e Anna Paola Schilardi;

Considerato che sulla base della documentazione acquisita agli atti nonché nel corso della audizione presso la sede del Corecom Puglia è risultato che:

#### 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il Sig. [REDACTED], intestatario di due utenze per solo traffico internet con chiavetta concessa in comodato d'uso gratuito ([REDACTED] e [REDACTED]), nelle proprie istanze introduttive e nel corso dell'istruttoria, ha rappresentato quanto segue:

- a) L'istante, titolare di contratto della durata biennale (aprile 2009-aprile 2011 per l'utenza [REDACTED]; settembre 2009-settembre 2011 per l'utenza [REDACTED]) con opzione tariffaria "tre dati time", lamenta che a far data dal settembre 2010 il servizio risultava mal funzionante a causa di connessioni lente;
- b) Si recava pertanto presso i centri assistenza autorizzati per verifiche sulla chiavetta, ma senza alcun esito;
- c) Contesta altresì la mancata corresponsione dell'importo di € 40.00 per sim, previsto come rimborso a favore dell'utente appartenente alle forze armate;
- d) Persistendo la problematica, l'istante depositava presso il Corecom Puglia domande per l'esperimento del tentativo di conciliazione (prot. n. 20110003519 del 24.2.2011 e 20110003520 del 24.2.2011), conclusosi con verbale di mancato accordo n. 1673/2011 del 12.4.2011 (prot. n. 20110006242) e n. 1674/2011 del 12.4.2011 (prot. n. 20110006243).

Sulla scorta di tali premesse, chiedeva all'Autorità di definire la controversia disponendo il rimborso delle fatture pagate a far data dal settembre 2010, l'indennità per mancato funzionamento del servizio "da settembre 2010 ad oggi" (settembre 2011), il rimborso della somma di € 40.00 per sim e le spese di procedura.

Nella memoria difensiva depositata nel presente procedimento, H3G S.p.a. precisa quanto segue:

- "La limitazione di utilizzo del servizio da parte del Sig. [redacted] è avvenuta per l'utenza [redacted] il giorno 5/2/2011 dalle ore 16:23 al giorno 8/2/2011 alle ore 20:36, per un totale di 76 ore e 13 minuti e per l'utenza [redacted] il giorno 8/2/2011 dalle ore 21:46 alle ore 19:17, per un totale di 45 ore e 31 minuti". La predetta limitazione viene applicata esclusivamente ai clienti attivi con piani dati, prepagati e postpagati, appartenenti ad entrambi i segmenti di mercato (Consumer e Business). H3G S.p.a. rileva altresì che tali indicazioni sono presenti nella sezione "Leggi le note" del prospetto informativo, di ogni piano tariffario (doc. 4) pubblicato sul sito [www.tre.it](http://www.tre.it).

- L'utente sostiene di aver diritto ad un vantaggio economico, in quanto appartenente all'Esercito, pari ad € 40,00 di traffico omaggio per utenza. Tale convenzione con le forze armate non si estende ai contratti che (come nel caso di specie) prevedono la consegna gratuita dell'apparato telefonico (le 2 chiavette consegnate all'utente, una delle quali non ancora restituita), ma costituiscono un'agevolazione offerta a coloro che, avendo il requisito soggettivo, acquistano o noleggiano il terminale".

All'udienza del 8.9.2011, l'Avv. [redacted] per conto dell'utente confermava le richieste di indennizzo per mancato funzionamento del servizio "a far corso dal settembre 2010 fino all'attualità, atteso anche il fatto, documentato, che il Sig. [redacted] ha più volte portato in assistenza i terminali (chiavette internet) segnalando come guasto riscontrato la non connessione al pc e il fatto che H3G riconosce di aver limitato l'utilizzo del servizio per le utenze del Sig. [redacted] per diverse giornate. Il Sig. [redacted] ha sempre utilizzato regolarmente i servizi sino al settembre 2010, senza mai subire sospensioni, ossia per circa un anno e mezzo dall'attivazione; il piano tariffario attivato dal Sig. [redacted] prevede un utilizzo mensile, a canone, di 300 ore senza limiti di gigabyte scaricabili (ossia una media di circa 10 ore giornaliere di utilizzo). Il sig. [redacted] non ha mai superato nel periodo aprile 2009 (data attivazione sim [redacted]) sino al settembre 2010 e per la sim [redacted] dal settembre 2009 al settembre 2010 i bundle previsti dal piano tariffario, utilizzando regolarmente il servizio. Infine, precisa che per l'usim [redacted] ha esercitato il recesso alla scadenza dei due anni a motivo del mancato funzionamento e per evitare l'applicazione di penali; laddove la sim [redacted] è scaduta il 4.9.2011... Il terminale di cortesia è stato dato all'utente solo alla terza richiesta di assistenza tecnica, come specificato nel modulo di accettazione terminale guasto del 7.2.2011 (nelle note)".

H3G a mezzo del proprio difensore precisava che "la consegna del terminale al centro di assistenza non ha implicato un danno per l'utente in quanto lo stesso è stato fornito di un terminale di cortesia e in ogni caso disponendo di un terminale di cortesia, l'utente ha sempre avuto la usim a disposizione per l'utilizzo. Nel merito della contestazione, ribadisce che l'utente era a conoscenza, per quanto previsto dalla carta dei servizi e dalle condizioni di contratto, della possibilità di una limitazione temporanea della velocità di connessione che, nel nostro caso, si è verificata per la sola giornata dell'8.2.2011 per un arco temporale inferiore al massimale di 96 ore indicato in contratto. L'Avv. [redacted] precisa comunque che il paventato e presunto malfunzionamento del terminale è estraneo all'oggetto della presente controversia, che riguarda esclusivamente il servizio di connessione tramite la usim che è rimasta sempre in possesso dell'utente. Conferma che il contratto relativo alla usim [redacted] si è chiuso alla data dell'aprile 2011".

L'utente non accettava la proposta transattiva formulata dal Gestore pari ad € 320,00 e pertanto la controversia veniva definita.

## 2. Valutazioni in ordine al caso in esame

Utenza: [redacted]

- Con riferimento alla *res controversa*, il Sig. [redacted] lamenta la lentezza del collegamento internet attraverso l'*internet key* a far data dal settembre 2010.

Sul punto va rilevato che la documentazione allegata all'istanza introduttiva del presente procedimento (moduli di accettazione del terminale guasto) non è, *ex se*, sufficiente a comprovare le doglianze dell'utente, atteso che il ridetto carteggio afferisce ad altro contratto sottoscritto in data 23.4.2009 e abbinato al terminale contraddistinto dal codice imei: 359638018960025.

Come chiarito dalle stesse parti, infatti, la fattispecie *de qua* concerne l'utenza attivata in data 04.09.2009 con numerazione [REDACTED] abbinata a chiavetta concessa in comodato d'uso gratuito codice imei: 357916020157158.

D'altro canto, H3G S.p.a. conferma l'esistenza di una limitazione del servizio relativa alla numerazione oggetto di analisi "il giorno 8.2.2011 dalle ore 21.46 alle ore 19.17 per un totale di 45 ore e 31 minuti" (cfr. pag. 3 memoria difensiva).

Appare pertanto opportuno richiamare la Delibera Agcom 179/03/CSP, a norma della quale "gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali, anche sotto il profilo temporale".

Pertanto, in considerazione di quanto sopra e delle disposizioni regolamentari dettate in materia, questa Autorità ritiene che il disservizio – pur limitato ad un arco temporale ridotto – vada indennizzato secondo le indicazioni di cui all'art. 24 tabella 1 del Codice di Condotta e Carta delle Garanzie della Clientela H3G S.p.a. per l'importo forfettario di € 10,00 (dieci/00).

Al di fuori del suddetto periodo, il Sig. [REDACTED] non ha documentato di aver sporto reclamo all'operatore nel periodo considerato (settembre 2010 – settembre 2011), né si è avvalso, nel corso della fase di conciliazione e definizione della presente controversia, degli strumenti messi a disposizione per la risoluzione della problematica (procedimenti di urgenza *ex art. 5* Delibera 173/07/Cons).

Per di più, pur lamentando il malfunzionamento del servizio internet a far data dal settembre 2010, il Sig. [REDACTED] ha preferito proseguire nel rapporto contrattuale sino alla naturale scadenza dello stesso (settembre 2011), senza mai contestare gli addebiti in fattura.

Appare evidente che, a fronte della prolungata limitazione o del malfunzionamento del servizio internet, ben avrebbe potuto l'utente recedere dal contratto senza costi aggiuntivi.

Nulla di tutto ciò è stato fatto e pertanto, in assenza di contestazioni, reclami o documenti a supporto di quanto articolato nell'istanza introduttiva, questa Autorità non ritiene di poter accogliere le richieste di indennizzo e rimborso delle fatture formulate nel presente procedimento, se non nei limiti sopra evidenziati.

#### Utenza [REDACTED]

- Dalla documentazione in atti si evince che l'utente si recava presso il Centro Assistenza H3G "[REDACTED]" di Bari per il guasto "non si connetteva al pc": ed ancora, in data 7.2.2011, consegnava l'*internet key* per le verifiche del caso lamentando "connessione lenta (solo 12Kbs)". In pari data, riceveva terminale "di cortesia".

A fronte del disservizio, H3G S.p.a. non ha documentato la fondatezza dei propri assunti, limitandosi a dichiarare che: "la limitazione del servizio si è registrata il giorno 5.2.2011 dalle ore 16.23 al giorno 8.2.2011 alle ore 20.36, per un totale di 76 ore e 13 minuti" (cfr. pag. 3 memoria difensiva).

Si rende pertanto opportuno richiamare le disposizioni di legge e regolamentari in materia: ai sensi dell'art. 1218 c.c. "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

A livello regolamentare, a norma della Delibera Agcom 179/03/CSP gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali, anche sotto il profilo temporale; in caso di disservizio, devono tempestivamente procedere a risolvere le problematiche riscontrate secondo le tempistiche indicate nelle condizioni contrattuali.

Ne consegue che in tutti i casi di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, allorché l'utente non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato e l'operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto nonché

dalla normativa sugli standard di qualità, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per tutti i giorni di disservizio, a meno che l'operatore non dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1218 c.c..

In questo caso, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nella soluzione del disservizio.

Non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici, bensì l'utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto, così da poter scegliere, per esempio, se recedere dal contratto.

In particolare, l'art. 3 comma 4 della suddetta delibera stabilisce che *"nel caso in cui l'utente lamenti la lentezza del servizio internet rispetto a quanto pubblicizzato e contrattualmente previsto dall'operatore, quest'ultimo deve fornire la prova di aver invece puntualmente adempiuto ove necessario anche tramite il deposito di prove tecniche effettuate"*.

Inoltre, ai sensi della Delibera 529/09/Cons *"In base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di tale articolo (art. 1218 c.c.) il debitore della prestazione, cioè l'operatore, dovrà fornire la prova del proprio adempimento perché in mancanza l'inadempimento o l'inesatto adempimento denunciati saranno confermati"*.

In assenza di documentazione idonea a supportare la legittimità di quanto sostenuto e il mancato assolvimento dell'onere probatorio, si ritiene di dover accogliere parzialmente le richieste dell'istante disponendo la liquidazione di un indennizzo *pro die* per il disservizio lamentato, calcolato dal 4/01/2011 (data del primo modulo di segnalazione al Centro Assistenza) all' 8/02/2011 (data di limitazione del servizio confermata dal gestore).

Eccezion fatta per il lasso di tempo di cui sopra, infatti, l'utente pur lamentando un disservizio dal settembre 2010, non ha documentato di essersi attivato per la risoluzione della problematica attraverso reclami all'operatore, recesso dal contratto, contestazione fatturazione o istanze volte all'emissione del provvedimento temporaneo (ex art. 5 Delibera Ageom 173/07/Cons).

Del resto, il Sig. [redacted] ha preferito proseguire nel rapporto contrattuale sino alla sua naturale scadenza (aprile 2011), comunicando cessare il contratto *"con decorrenza 23/04/2011 (data di normale scadenza del contratto)"* solo in data 22.3.2011, senza né esercitare il diritto di recesso, né tantomeno contestare le fatture regolarmente pagate.

Sul punto giova precisare che la disdetta contrattuale non può ricondursi nella fattispecie all'ipotesi disciplinata dall'art. 8, comma 4, allegato A, della delibera 179/03/CSP in combinato disposto con l'art. 11, comma 2, allegato A delle medesima delibera, che prevede l'obbligatorietà della risposta in forma scritta entro quarantacinque giorni in caso di rigetto del reclamo e il cui mancato rispetto è idoneo a far sorgere, in capo all'utente, il diritto al riconoscimento di un indennizzo.

Difatti, l'art. 1, comma 1, lettera d) dell'allegato A della Delibera 179/03/CSP definisce "reclamo" come *"istanza con cui l'utente si rivolge direttamente all'organismo di telecomunicazioni per segnalare un disservizio ovvero una questione attinente all'oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata"*. Tale dettato normativo ha la funzione di individuare l'ambito di riferimento della disciplina e i limiti di applicazione, con la conseguenza che deve ritenersi esclusa l'applicabilità della disciplina soprarichiamata a tutte le comunicazioni che non siano riconducibili alla nozione di reclamo ivi contenuta.

La suddetta missiva del 22.3.2011 si limita a manifestare la volontà dell'utente a cessare l'utenza allo scadere del biennio contrattuale, non risultando, di contro, diretta a segnalare un disservizio in conformità ai dettami della Delibera 179/03/CSP.

Alla luce di quanto sopra dedotto ed evidenziato, in assenza di supporto documentale, non si ritiene di accogliere le richieste di rimborso della fatturazione e di indennizzo, se non per il periodo come sopra considerato (4.1.2011 - 8.2.2011).

Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, l'art. 2 comma della Delibera 73/11/Cons *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori"*, resta salva l'applicazione, nella decisione delle controversie ai sensi del comma 1,

degli indennizzi contrattualmente stabiliti qualora di importi unitari superiori a quelli di cui al presente regolamento, indipendentemente dai limiti massimi eventualmente previsti.

Va dunque richiamato, ai fini dell'indennizzo per il disservizio sull'utenza [redacted], l'art. 24 della Carta Servizi H3G che fissa in € 6,00 (sei/00) la quantificazione *pro die*.

Con riferimento al massimale stabilito dalle predette condizioni di contratto, va detto che l'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche stabilisce che gli indennizzi riconosciuti all'esito della procedura devono soddisfare il requisito dell'equità e tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura: pertanto la misura degli stessi deve necessariamente prescindere dai massimali previsti dalla Carta dei Servizi, in quanto tale limite viola il principio di proporzionalità, inteso in termini di adeguatezza dell'indennizzo rispetto al pregiudizio subito, da calcolarsi sulla base dei criteri della qualità e quantità del servizio, il tipo di utenza, il valore del canone corrisposto e la durata del disservizio.

Sulla base di tali principi, stante le indicazioni fornite dall'Agcom, appare congruo riconoscere a titolo di indennizzo per l'utenza [redacted] l'importo forfettario di € 10,00 (dieci/00), ed € 210,00 (duecentodieci/00) per la sim [redacted] relativo a n. 35 giorni di disservizio, per complessivi € 220,00 (duecentoventi/00).

• Inoltre, l'istante lamenta altresì la mancata corresponsione dell'importo di € 40,00 per sim "previsto come rimborso che l'H3G avrebbe dovuto corrispondere all'utente poiché appartenente alle forze armate - esercito" (cfr. istanza GU14), senza però documentare il proprio assunto.

Sul punto, il gestore dichiara che "tale convenzione con le forze armate non si estende ai contratti che prevedono la consegna gratuita dell'apparato telefonico, - come nel caso di specie - ma costituiscono un'agevolazione offerta a coloro che, avendo il requisito soggettivo, acquistano o noleggiano il terminale".

Pertanto, in assenza di documentazione a supporto delle richieste da parte dell'istante, tale domanda non può essere accolta.

• Infine, si ritiene equo liquidare in favore dell'istante a titolo di rimborso spese di procedura ex art. 19, comma 6, Delibera Agcom n. 173/07/CONS l'importo di € 100,00 (cento/00), stante la partecipazione dell'utente sia alla fase conciliativa che a quella di definizione della controversia.

Adempimenti Contabili di cui alla l.r. n°28/2001 e al Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e succ. mod. ed int.;

Vista la L.R. n. 6/2007;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 328 del 29.12.2009.

#### DETERMINA

in parziale accoglimento delle istanze presentate dal Sig. [redacted], la società H3G S.p.a. con sede in Trezzano sul Naviglio alla Via Leonardo da Vinci n. 1, è tenuta a:

- 1) corrispondere al Sig. [redacted] € 220,00 (duecentoventi/00) quale indennizzo per malfunzionamento del servizio internet;
- 2) corrispondere altresì al Sig. [redacted] l'importo di € 100,00 (cento/00) per rimborso spese di procedura.

La Società è tenuta altresì a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente determina entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima.

\* La somma corrisposta relativa all'indennizzo dovrà essere maggiorata nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito come previsto dall'art. 19, comma 5, della delibera n. 173/07/CONS.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera 173/07/CONS, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

La presente determina è notificata alle parti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.


Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Di dare infine atto che il presente provvedimento, costituito da n. 07 (sette) fasciate sarà trasmesso in copia alla Segreteria Generale del Consiglio per la raccolta e la pubblicazione per cinque giorni all'Albo e che l'originale sarà conservato presso questo Servizio.

Di dare atto che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le Direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

Bari, 30 settembre 2011

Il Direttore  
(Dott. Domenico Giotta)



La presente copia composta  
di n° 7 (sette) pagine  
è conforme all'originale esistente  
agli atti di questo Ufficio.

Il Direttore del Co.Re. Puglia  
Dott. Domenico GIOTTA